

PRESENTAZIONE DELL'INCONTRO

Giovanni Mammone

PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Riccardo Fuzio

*PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE*

Giovanni Giacalone

*SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE*

INTRODUCE E MODERA:

Gabriella Luccioli

*GIÀ PRESIDENTE DI SEZIONE DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE*

INTERVENGONO:

Roberto Calvo

*PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO PRIVATO NELL'UNIVERSITÀ
DELLA VALLE D'AOSTA*

Carlo Rimini

*PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO PRIVATO NELL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO*

Franca Mangano

PRESIDENTE DI SEZIONE DEL TRIBUNALE DI ROMA

Geremia Casaburi

CONSIGLIERE DELLA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Tania Hmeliak

CONSIGLIERE DELLA CORTE D'APPELLO DI PALERMO

DIBATTITO

CONCLUSIONI:

Mario Rosario Morelli

GIUDICE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

STRUTTURA DI FORMAZIONE DECENTRATA DELLA CORTE DI CASSAZIONE


Antonio **Balsamo**, Giovanni **Giacalone**,
Gianluca **Grasso**, Angelina-Maria **Perrino**,
Luca **Ramacci**, Lucia **Tria**



*Struttura di formazione decentrata
della Corte di Cassazione*

*QUESTIONI DI DIRITTO CIVILE
ALL'ESAME DELLE SEZIONI UNITE*

Gli effetti economici della crisi coniugale



Segreteria Organizzativa:

presso la Corte di cassazione

Ufficio del Massimario

tel. 06.68832125/2337 – fax 06.6883411

e-mail: formazione.decentrata.cassazione@giustizia.it

***Corte di cassazione
Roma, 28 febbraio 2018, ore 14,30
Aula Magna (II piano)***

Oggetto Secondo l'art. 5, comma 6, della Legge n. 898/1970, come modificato dalla Legge n. 74/1987, il tribunale, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può disporre l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente un assegno a favore dell'altro, quando questi non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio.

A seguito di un lungo dibattito interpretativo, dottrina e giurisprudenza erano sostanzialmente concordi nel ritenere che l'assegno divorzile avesse natura assistenziale e solidaristica, e ciò in quanto il presupposto per il suo riconoscimento consiste nella mancanza di mezzi adeguati o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive da parte del coniuge economicamente più debole, fermi restando gli ulteriori criteri indicati dalla legge ai fini della sua quantificazione.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con quattro pronunce del 1990 (Cass., Sez. un., 29 novembre 1990, da n. 11489 a 11492) hanno affermato che l'adeguatezza dei mezzi dovesse essere parametrata sul tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, e non solo su un parametro che garantisse un'esistenza dignitosa. A tal fine, il tenore di vita precedente doveva desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali; anche l'assetto economico della separazione poteva rappresentare un valido indice di riferimento nella misura in cui apparisse idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi al tenore di vita goduto durante il matrimonio e alle condizioni economiche dei coniugi (Cass. civ., Sez. I, 15 maggio 2013, n. 11686).

Tale posizione è stata tenacemente e da più parti posta in discussione, in quanto considerata non più rispondente alla realtà sociale e al contesto europeo, sul presupposto che l'assegno dovrebbe consentire all'ex coniuge di condurre una vita libera e dignitosa, ma non necessariamente analoga a quella goduta durante il

matrimonio, per evitare che la solidarietà post-coniugale si traduca di fatto in una proiezione dell'indissolubilità del vincolo oltre a poter produrre una disincentivazione all'autonomia personale del coniuge beneficiario.

Il dibattito, però, sembrava sopito a fronte della motivazione della sentenza con cui la Corte Costituzionale aveva respinto l'eccezione d'illegittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze (Corte Cost. 11 febbraio 2015, n. 11), ribadendo che il tenore di vita costituisce il parametro principale cui far riferimento per determinare in astratto l'ammontare dell'assegno divorzile, che però deve essere calcolato effettivamente utilizzando anche tutti gli altri criteri previsti dall'art. 5, Legge n. 898/1970.

Così come per la separazione, la giurisprudenza negli ultimi anni ha chiarito che la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio può essere solo tendenziale, nei limiti consentiti dalle condizioni economiche dell'obbligato, alla luce della nuova e mutata situazione conseguente alla separazione, dal momento che conseguenza inevitabile della disgregazione della famiglia è l'impovertimento di tutti i soggetti coinvolti (Cass., Sez. I, 27 settembre 2012, n. 16481).

Tuttavia, è stato con Cass., Sez. I, n. 11504 del 10/05/2017 che il dibattito ha ripreso nuova e stringente attualità, essendosi affermato – in termini netti e senza coinvolgere le Sezioni Unite – che “il giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi: a) deve verificare, nella fase dell'an debeatur, se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all’“indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o

autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge; b) deve tener conto, nella fase del quantum debeatur, di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova”.

Metodologia. Di qui - anche in vista dell'esame della questione da parte delle Sezioni Unite civili della Corte - l'esigenza di una riflessione, con il metodo della “tavola rotonda”, attraverso il confronto con la dottrina ed i pratici, su tali tematiche, che riguardano la funzione stessa dell'assegno divorzile (ma anche di quello di separazione), con l'intento di verificare quale debba essere l'ambito dell'esame devoluto al giudice nel decidere in ordine all’“an” ed al “quantum” dello stesso, tenendo conto dei valori costituzionali in gioco, del contesto sovranazionale e delle condizioni economiche generali, nonché di quelle individuali del microcosmo conseguente alla disgregazione della famiglia.

Destinatari: l'incontro è destinato ai Consiglieri e ai Sostituti Procuratori Generali della Suprema Corte, ai Magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo, ai laureati in tirocinio presso la Corte e la Procura Generale, a tutti i magistrati di merito, ai MOT in tirocinio e agli avvocati ed è aperto alla partecipazione dei docenti universitari e di ogni altro interessato. Tenuto conto che riguarda argomenti “classici” del diritto civile, la frequenza dell'incontro è vivamente consigliata ai laureati in tirocinio presso la Corte, la Procura Generale della Corte e gli Uffici Giudiziari romani.

Responsabili dell'incontro: Giovanni Giacalone